

Nota informativa per i cittadini

SISTEMA INFORMATIVO DEL TURISMO

Ai sensi dell'articolo 37 bis della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e s.m. la Provincia acquisisce, nell'ambito del proprio Sistema Informativo del Turismo, i dati relativi alla ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico diversi dalle tipologie degli esercizi extra-alberghieri previsti dall'articolo 30 della medesima normativa (CAV Case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, ecc.). L'interesse pubblico di disporre di una chiara e completa conoscenza di questo importante settore ha quindi motivato la scelta del legislatore di introdurre una agevole comunicazione, che al fine di rappresentare correttamente l'intera realtà territoriale, risulta essere obbligatoria.

CHI È TENUTO ALLA COMUNICAZIONE

Chi offre in locazione ai turisti, per un periodo minimo di seguito specificato, case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo, deve darne informazione al comune competente per territorio.

Per i titolari degli alloggi che aderiscono al progetto volontario (di APT e Consorzi Pro Loco) di classificazione (progetto genziane), la comunicazione si intende assolta attraverso l'adesione al progetto; sarà cura dell'Organizzazione turistica aggiornare il Sistema informativo del Turismo.

OBBLIGATORIETA' DELLA COMUNICAZIONE

L'obbligatorietà è stabilita dell'articolo 37 bis della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e s.m.. L'omessa o incompleta indicazione della comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 150 euro per ciascuna casa o appartamento.

PERIODO MINIMO

Il periodo minimo di offerta dell'alloggio ai fini turistici, oltre il quale deve essere effettuata al comune competente la comunicazione prevista, è fissato in quattordici giorni, anche non consecutivi, su base annua. Per offerta dell'alloggio si intende la messa in disponibilità dell'alloggio medesimo sul mercato delle locazioni turistiche, a prescindere dalle giornate di effettivo affitto o utilizzo del medesimo.

COME FARE LA COMUNICAZIONE

La comunicazione di ogni singolo alloggio deve essere realizzata dall'interessato su apposito modello cartaceo ovvero tramite comunicazione on-line. Il modello è scaricabile all'indirizzo www.turismo.provincia.tn.it (sezione in evidenza dell'home page: "alloggi turistici") ed è inoltre disponibile presso le singole amministrazioni comunali e le organizzazioni turistiche periferiche (Apt e Consorzi Pro loco).

COMUNICAZIONE ON-LINE

La comunicazione può essere realizzata collegandosi all'indirizzo ww.alloggituristici.provincia.tn.it previa registrazione nel corso della quale verranno richiesti i dati identificativi oltre ad un recapito di posta elettronica personale. Con le stesse modalità potranno essere gestite successive comunicazioni di variazione o di nuove unità.

COMUNICAZIONE CARTACEA

Chi non è in grado di realizzare direttamente la comunicazione on-line può presentare il modello cartaceo correttamente compilato direttamente all'Amministrazione comunale ove è situato

l'alloggio. Alternativamente il modello può essere presentato presso la rispettiva organizzazione turistica periferica (Apt e Consorzi Pro loco).

QUANDO FARE LA COMUNICAZIONE

La prima comunicazione è richiesta **entro trenta giorni** dal verificarsi delle nuove condizioni di messa in disponibilità dell'alloggio sul mercato delle locazioni turistiche. La comunicazione non ha scadenze e una nuova comunicazione è richiesta, entro il medesimo termine, solo qualora si realizzino diverse condizioni d'uso dell'alloggio rispetto alla precedente comunicazione (nuova messa in disponibilità sul mercato della locazione turistica dell'alloggio, modifica di comunicazione precedente, cessazione della messa in disponibilità sul mercato della locazione ecc.).

ALTRE INDICAZIONI

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Turismo – Ufficio Ricettività Turistica

Indirizzo: Via Romagnosi, 9 - Centro Europa - 38100 - TRENTO

Telefono: 0461/496536 - 0461/496545

Fax: 0461/496570

E-mail: ufficio.ricettivitaturistica@provincia.tn.it

Web: www.turismo.provincia.tn.it (sezione in evidenza dell'home page: "alloggi turistici")

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2002, n. 7 (estratto)

Art. 37 bis

Alloggi per uso turistico

1. La Provincia acquisisce, nell'ambito del proprio sistema informativo del turismo, i dati relativi alla ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico diversi dalle tipologie degli esercizi extra-alberghieri previsti dall'articolo 30.
2. Ai fini di cui al comma 1 chi offre in locazione ai turisti, per un periodo minimo stabilito dal regolamento di esecuzione, case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo, deve darne informazione al comune competente per territorio. L'obbligo di comunicazione si intende assolto se è stata effettuata la comunicazione prevista dal comma 4 dell'articolo 34 (Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che concedono in locazione alloggi privati per uso turistico) della [legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20](#). L'omessa o incompleta indicazione della comunicazione entro i termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 150 euro per ciascuna casa o appartamento.
3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce altresì i termini e le modalità di presentazione della comunicazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (estratto)

Regolamento di esecuzione della [legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7](#) "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica"

Art. 28 ter

Comunicazione degli alloggi per uso turistico

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 37 bis della [legge provinciale](#), il periodo minimo di offerta dell'alloggio ai fini turistici, oltre il quale deve essere effettuata al comune competente la comunicazione prevista dal predetto articolo 37, comma 1, è fissato in quattordici giorni, anche non consecutivi, su base annua.
2. Per offerta dell'alloggio si intende la messa in disponibilità dell'alloggio medesimo sul mercato delle locazioni turistiche, a prescindere dalle giornate di effettivo utilizzo del medesimo.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni previste dalla stessa ovvero dal verificarsi di modificazioni rispetto a precedenti comunicazioni.
4. La comunicazione deve dare informazioni riguardo alla dimensione ricettiva dell'alloggio, al suo periodo di offerta, alle relative caratteristiche e dotazioni e deve essere inviata dall'interessato al comune competente su apposito modello cartaceo o tramite comunicazione informatica, nel rispetto del modello predisposto dalla struttura.